

IL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DEL LAVORATORE TRA NODI E DUBBI INTERPRETATIVI

In ottemperanza alla direttiva comunitaria n. 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, il Governo ha emanato il d. lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, con cui si introduce l'obbligo per i datori di lavoro di richiedere il certificato del casellario giudiziale, qualora gli stessi intendano impiegare al lavoro persone per lo svolgimento di attività professionali che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per determinati reati.

In breve, la nuova normativa, ampiamente trattata già in precedenza sul sito www.confprofessionilavoro.eu, prevede dal 6 aprile 2014 l'obbligo per tutti i datori di lavoro di richiedere il certificato del casellario giudiziale presso l'Ufficio locale della Procura della Repubblica nel caso di nuova assunzione di un lavoratore, verificando l'assenza di condanne relativamente a reati di: *a)* prostituzione minorile, *b)* pornografia minorile, *c)* detenzione di materiale pedopornografico, *e)* iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, *f)* adescamento minorenni. I costi per il rilascio del certificato sono i seguenti:

- 16,00 € 1 marca da bollo;
- 7,08 € 1 marca per i diritti di segreteria se il certificato è richiesto con urgenza;
- 3,54 € per i diritti di segreteria se il certificato è richiesto senza urgenza.

Non appena pubblicato il decreto in oggetto, prontamente sono state emanate tre note chiarificatrici provenienti dal Ministero della Giustizia e una dal Ministero del Lavoro. Pur apprezzando lo sforzo del legislatore, permangono, tuttavia, taluni dubbi e riserve sulla piena operatività del nuovo obbligo:

- ✓ **Soggetti destinatari:** non è ancora chiaro se le collaborazioni coordinate e continuative e i lavoratori autonomi debbano essere coinvolti dalla nuova disposizione o meno. In particolare, nelle tre circolari del Ministero della Giustizia si parla di datore di lavoro e mai di committente. Per contro, nella nota del Ministero del Lavoro, si tiene a precisare che le tipologie di lavoro interessate non sono solo quelle di natura subordinata, bensì anche quelle di natura autonoma (anche collaborazioni a progetto e associazioni in partecipazione), che implicano un contatto un contatto continuativo con i minori, escludendo invece i datori da lavoro domestici che assumono baby-sitter o comunque persone impiegate in attività che comportano *“contatto diretto e regolare con i minori”*, poiché in tali casi si ritiene che i minori non siano al di fuori dell'ambito familiare.
- ✓ **Soggetto sanzionatore:** non è identificato l'organo amministrativo deputato ad irrogare in caso di infrazioni le sanzioni che oscillano tra 10.000 e 15.000 €, riducibili a 5.000 € in taluni

casi. Si potrebbe pensare ai soli ispettori del lavoro, ma cautela e prudenza in tal caso sono d'obbligo.

- ✓ **Privacy:** il certificato giudiziale fornito al datore di lavoro riporterà unicamente eventuali condanne per i reati prima citati. Tuttavia, nelle more dell'adeguamento degli Uffici competenti alle nuove disposizioni, le Prefetture consegneranno al datore-professionista il certificato penale nella sua interezza, permettendo allo stesso datore di essere a conoscenza di tutte le condanne in capo al futuro lavoratore, il che stride clamorosamente con il diritto alla privacy di quest'ultimo.
- ✓ **No procedura online:** sorprende che il legislatore, in assoluta controtendenza con le ultime previsioni in materia, non abbia previsto una procedura telematica per richiedere il certificato in oggetto. Di conseguenza, il datore di lavoro è costretto a recarsi fisicamente presso l'Ufficio locale del casellario, con un aggravio di costi e di tempo.